

MANDATO DI PRESTAZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (IP)

INDEX

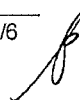
1.	Contraenti	Pag. 1
2.	Premesse	Pag. 1
3.	Definizioni	Pag. 2
4.	Oggetto	Pag. 2
5.	Durata	Pag. 2
6.	Disdetta ordinaria e rinnovo tacito	Pag. 2
7.	Proprietà dell'impianto e della rete	Pag. 2
8.	Compiti e prestazioni dell'Azienda	Pag. 3
9.	Accesso agli impianti	Pag. 3
10.	Fornitura di energia elettrica	Pag. 4
11.	Compiti del Comune e Buoni uffici	Pag. 4
12.	Costi a carico del Comune	Pag. 4/5
13.	Costi a carico dell'Azienda	Pag. 5
14.	Trasmissibilità del contratto e cessione impianti IP	Pag. 5
15.	Richiesta di informazioni	Pag. 6
16.	Modifiche del contratto	Pag. 6
17.	Rinvio	Pag. 6
18.	Diritto applicabile, contestazioni e foro	Pag. 6
19.	Riserva al diritto superiore vincolante	Pag. 6
20.	Redazione	Pag. 6
21.	Allegati	Pag. 6

1. Contraenti

- 1.1
- Comune di Bissone : detto in seguito "Comune"
 - Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA : detta in seguito "Azienda"

2. Premesse

- 2.1 Tra le parti era finora in vigore, per quanto ancora conciliabile con i disposti di diritto superiore, un atto denominato Convenzione di privativa rispettivamente un accordo relativo all'illuminazione pubblica.
- 2.2 Nell'intento di continuare a garantire un'adeguata illuminazione stradale e degli spazi pubblici, le parti sono conscie che è necessario adattare gli accordi sin qui intercorsi a seguito del nuovo quadro legislativo nel frattempo modificatosi.
- 2.3 Con l'entrata in vigore della nuova Legge sull'approvvigionamento elettrico LAEI (RS 734.7) del 23.03.2007, della nuova Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico OAEI (RS 734.71) del 14 marzo 2008, e della relativa legge cantonale di applicazione LA LAEI (RL 9.1.7.3) del 23 marzo 2007, quanto pattuito tra le parti per diversi aspetti non risulta essere più conforme ai disposti di legge e si impongono pertanto cambiamenti di terminologia, contenuti, ma anche di struttura contrattuale.
- 2.4 Di qui la necessità di sottoscrivere un nuovo contratto denominato "*Mandato di prestazioni*" relativo alla gestione del servizio di illuminazione pubblica, che annulla e sostituisce ogni e qualsivoglia accordo precedentemente stipulato tra le parti in questo ambito.
- 2.5 L'Azienda ha la competenza ed il personale formato necessari per la gestione ottimale del servizio di illuminazione pubblica.
- 2.6 L'Azienda segue costantemente gli aggiornamenti tecnologici e ne fa beneficiare il Comune tenendo conto delle condizioni economiche.
- 2.7 Le premesse sono parte costitutiva del presente contratto.



3. Definizioni

- 3.1 Punto luce: è l'insieme delle componenti che illuminano una superficie delimitata. Comprende in particolare:
- tutto il materiale elettromeccanico a valle della morsettiera dell'elemento di protezione che può essere montato all'interno del candelabro, nella cassetta del palo in legno, nella scatoletta specifica su facciata, ecc.
 - i vari supporti tra cui il candelabro;
 - le armature.
- 3.2 Impianto di illuminazione pubblica (di seguito detto "impianto IP"): è l'insieme dei punti luce installati nel territorio del Comune.
- 3.3 RIC: remunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (contributo che sovvenziona a livello federale gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili).
- 3.4 SDL: contributo per la copertura dei costi dei servizi di sistema della rete di trasporto nazionale (Swissgrid).

4. Oggetto

- 4.1 Il presente contratto regola gli aspetti giuridici e finanziari legati alla progettazione, alla realizzazione, alla proprietà, alla gestione e alla manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di strade e spazi pubblici presenti sul territorio del Comune.
- 4.2 Vengono altresì disciplinate le condizioni economiche di fornitura dell'energia e dei servizi annessi erogati dall'Azienda.
- 4.3 Sono per contro esclusi dal presente contratto l'illuminazione decorativa e artistica (compresa quella natalizia) che vengono, se del caso, regolate da accordi specifici.
- 4.4 Dal contratto sono esclusi inoltre gli impianti non allacciati alla rete, nonché gli impianti di proprietà di privati, Consorzi, Cantone, Confederazione e ferrovie.

5. Durata

- 5.1 Il presente contratto entra in vigore il 1° gennaio 2011 e avrà validità fino al 31 dicembre 2013.
- 5.2 Prima del termine di scadenza del contratto le parti si incontreranno per discutere l'eventualità di nuove condizioni economiche e tecniche da regolamentare per il futuro.

6. Disdetta ordinaria e rinnovo tacito

- 6.1 Se il contratto non verrà disdetto con preavviso di 6 (sei) mesi per la scadenza del 31.12.2013, esso si riterrà rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni e meglio sino al 31.12.2018 e così di seguito.
- 6.2 Durante il periodo di rinnovo è facoltà delle parti disdire il contratto per la fine dell'anno civile quinquennale (per la scadenza 31.12.) con preavviso di 6 (sei) mesi.
- 6.3 La disdetta dovrà essere notificata mediante lettera raccomandata.

7. Proprietà dell'impianto e della rete

- 7.1 L'Azienda è proprietaria dell'impianto IP e della rete a monte della morsettiera dell'elemento di protezione come meglio indicato nell'allegato no.1.
- 7.2 Con la firma del presente contratto il Comune autorizza l'Azienda alla posa, al mantenimento ed all'esercizio su suolo pubblico delle linee e installazioni necessarie alla fornitura di energia elettrica e di illuminazione pubblica.
- 7.3 L'ubicazione degli impianti è documentata su supporto informatico dell'Azienda e a disposizione del Comune in caso di necessità.



8. Compiti e prestazioni dell'Azienda

8.1 Progettazione, realizzazione e modifica degli impianti

8.1.1 L'Azienda si occupa di progettare, realizzare ed eventualmente modificare e/o sostituire tutti gli impianti di sua proprietà in zona edificabile che vengono allacciati alla rete.

8.1.2 Competono all'Azienda in particolare le seguenti attività:

- progettazione nel rispetto delle direttive e delle norme del settore;
- scavo e posa di materiale per la sottostruttura (camere di raccordo, tubi fonderia, pozzetti, fondazioni, pavimentazione, ecc.);
- fornitura del materiale elettromeccanico per l'impianto (candelabri, elementi di protezione, armature, ecc.);
- posa dell'impianto, comprensiva dei lavori di scavo, posa, collaudo e messa in servizio.

8.1.3 Per una nuova realizzazione, modifica o sostituzione di un punto luce, il Comune inoltrerà richiesta all'Azienda, la quale previa valutazione circa la fattibilità della richiesta dal punto di vista tecnico, elaborerà il relativo preventivo di spesa.

8.1.4 La richiesta di spostamento di punti luce (rete inclusa) da parte di privati dovrà essere inoltrata al Comune, che a sua volta inoltrerà richiesta all'Azienda.
In ogni caso l'Azienda esegue spostamenti solo con il preventivo consenso del Comune.

8.1.5 L'Azienda propone prodotti standard per IP allo scopo di far beneficiare il Comune delle migliori condizioni finanziarie, tempi di consegna e disponibilità di pezzi di ricambio.
Qualora il Comune desideri installare prodotti non standard, quest'ultimo è tenuto ad assumersi tutti i relativi costi supplementari e a mettere a disposizione dell'Azienda i pezzi necessari per manutenzioni e/o sostituzioni. L'Azienda assicura anche in questo caso al Comune la ricerca delle migliori condizioni.

8.2 Gestione dell'impianto

8.2.1 Quale gestore dell'impianto, l'Azienda assume i seguenti compiti:

- rilievo e aggiornamento nella banca dati di tutti i punti luce dell'impianto sul territorio del Comune;
- collaudi secondo le normative in vigore;
- verifica regolare dell'impianto (ogni 5 anni) conformemente alle direttive dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (IFICF);
- accensione e spegnimento a distanza dell'impianto tramite telecomando centralizzato tenendo conto dei criteri di sicurezza, razionalità e risparmio energetico.

8.3 Manutenzione

8.3.1 Manutenzione degli impianti

L'Azienda si occuperà della manutenzione che consiste nella sostituzione di componenti vetuste dell'impianto (es.: sostituzione armature, candelabri, ecc.).

8.3.2 Servizio guasti

Il servizio guasti è relativo agli interventi in caso di guasto o di malfunzionamento di uno o più punti luce per ripristinare la funzionalità originaria.

8.3.3 Sostituzione lampadine

L'Azienda la eseguirà sia preventivamente, ossia sostituendo periodicamente le lampadine (o altre sorgenti luminose) sia puntualmente, quindi la sostituzione su richiesta delle lampadine guaste entro al massimo 10 (dieci) giorni lavorativi, tenuto conto dell'importanza del punto luce per la sicurezza.

8.4 Appalti e subappalti

E' facoltà dell'Azienda subappaltare le prestazioni oggetto del mandato a ditte di sua fiducia sotto la sua responsabilità.

9. Accesso agli impianti

9.1 L'accesso agli impianti è consentito solo a personale autorizzato dall'Azienda.

9.2 E' vietato qualsiasi intervento sugli impianti di proprietà dell'Azienda da parte di terzi non esplicitamente autorizzati.

10. Fornitura di energia elettrica

- 10.1 L'energia elettrica necessaria al funzionamento degli impianti viene fornita di principio dall'Azienda, fatta salva la fornitura da parte di terzi, conformemente alle legislazioni vigenti.
- 10.2 In assenza di contatori, l'energia elettrica fornita annualmente viene determinata moltiplicando il valore medio della potenza installata sul territorio comunale tra inizio e fine anno, per le 4'280 ore di funzionamento dell'impianto IP.
- 10.3 Qualora dovessero venir posati degli specifici contatori si procederà alla fatturazione in base alla lettura degli stessi.

11. Compiti del Comune e Buoni uffici

- 11.1 Tutti i permessi per la posa di punti luce (rete inclusa) su terreni o case private sono richiesti ed ottenuti dal Comune a nome dell'Azienda. L'Azienda procederà con l'esecuzione dei lavori solo quando tutti i necessari permessi e autorizzazioni saranno stati ottenuti.
- 11.2 Più in particolare il Comune interpone i suoi buoni uffici appoggiando presso i privati o Enti pubblici e privati tutte le pratiche intese a:
- ottenere i permessi per l'acquisto, l'occupazione, e l'attraversamento di strade e terreni in relazione al servizio IP;
 - facilitare la costruzione e la posa di condotte di distribuzione e delle installazioni necessarie al servizio di IP.
- 11.3 Il Comune collabora attivamente alla sorveglianza del buon funzionamento degli impianti IP e delle lampadine, segnalando all'Azienda la necessità di intervento.

12. Costi a carico del Comune

A) Costi puntuali

- 12.1 Contributo di allacciamento
Per ogni nuovo punto luce richiesto dal Comune verrà fatturato un importo una tantum di Fr. 650.-- per la relativa posa.
- 12.2 Spostamenti
I costi derivanti da spostamenti di impianti sono interamente a carico del Comune, secondo preventivi che verranno allestiti caso per caso.

B) Costi ricorrenti

A scadenze regolari l'Azienda fatturerà al Comune le seguenti posizioni:

12.3 Noleggio punti luce

- 12.3.1 I punti luce hanno una durata di vita definita in 25 (venticinque) anni grazie ad una regolare manutenzione.
- 12.3.2 Dalla data di messa in servizio di un nuovo punto luce, l'Azienda fatturerà annualmente, come noleggio, un canone annuo costante, calcolato in base ad un ammortamento progressivo che tiene conto di:
- importo dell'investimento in CHF (in base al preventivo accettato dal Comune);
 - durata di vita del punto luce, fissata in 25 anni;
 - interesse sul capitale investito, fissato al 3%.

Esempio:

Dati impianto:

Investimento (CHF)	10'000.--
Periodo ammortamento (anni)	25
Interesse (%)	3

Risultato:

Costo annuo (CHF/anno):	574.--
-------------------------	--------

- 12.3.3 È data facoltà al Comune di estinguere in ogni momento l'importo del nolo dovuto ai sensi dell'art. 12.3.2, tramite versamento unico. In tale evenienza non verranno più conteggiati al Comune interessi sul capitale investito e ammortamenti futuri a partire dalla data del versamento unico.
Questa possibilità è concessa al Comune sia al momento della costruzione dell'impianto, sia durante l'intera validità del mandato.
- 12.4 Verifica regolare dell'impianto
Verifica dei punti luce: Fr. 25.-- per ogni punto luce soggetto a tale controllo, in ossequio alle ordinanze federali vigenti in materia (attualmente ogni 5 anni).
- 12.5 Manutenzione degli impianti
Manutenzione sugli impianti esistenti al momento della firma del contratto: costi secondo preventivo sottoposto di volta in volta al Municipio.
Per i nuovi impianti i costi della manutenzione sono compresi nel calcolo del nolo di cui al punto 12.3.2.
- 12.6 Servizio guasti
Sugli impianti esistenti e quelli di nuova posa: Abbonamento annuo di Fr. 21.-- per ogni punto luce.
- 12.7 Sostituzione lampadine
Sostituzione preventiva: Fr. 48.-- a punto luce, più i costi delle lampadine sostituite.
Sostituzione puntuale: Fr. 62.-- per intervento a punto luce, più i costi delle lampadine sostituite.
- 12.8 Energia elettrica, utilizzo rete e tasse
- 12.8.1 L'energia elettrica necessaria agli impianti IP viene fornita dall'Azienda e fatturata al prezzo in vigore (tariffa IP del tariffario AIL).
- 12.8.2 Utilizzo della rete al livello 7 (bassa tensione rete 230V) che comprende il transito.
- 12.8.3 Tasse e prestazioni a enti pubblici in base alle legislazioni vigenti (SDL, RIC e IVA).
- 12.8.4 Parametri di fatturazione: se installato, si terrà conto della diminuzione del consumo di energia ottenuta grazie al sistema di riduzione di "mezza notte". Consumo dell'energia elettrica in kilowattora (kWh), determinati come all'art. 10.2.
- 12.8.5 Le diverse componenti sono consultabili sul sito internet dell'Azienda e, come da legislazione vigente, vengono aggiornate annualmente.
- 12.9 Altri costi
Verranno inoltre fatturati al Comune i costi supplementari nei casi di:
- pavimentazione pregiata di strade, vie, sentieri o piazze;
- costi straordinari per difficoltà di esecuzioni della rete e dell'impianto.
- 12.10 Riduzione dei costi
L'Azienda farà beneficiare il Comune di qualsivoglia riduzione dei costi ottenibile grazie alla razionalizzazione dei propri servizi.
13. **Costi a carico dell'Azienda**
- 13.1 Incidenti stradali con danneggiamento dell'impianto IP: i costi per il ripristino dell'impianto sono a carico dell'Azienda.
- 13.2 Vandalismo con danneggiamento dell'impianto IP: i costi per il ripristino dell'impianto sono a carico dell'Azienda.
14. **Trasmissibilità del contratto e cessione impianti IP**
- 14.1 Il contratto e la proprietà degli impianti stessi di IP, potranno essere ceduti dall'Azienda a terzi, riservato il preavviso del Comune, a condizione che il successore in diritto sia in grado finanziariamente e tecnicamente di riprendere tutti i diritti e obblighi derivanti.
- 14.2 In caso di aggregazione, fa stato l'art. 12 cpv. 3 della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni. In particolare in caso di fusione, il Comune firmatario del mandato si impegna a trasmettere i contenuti, i diritti e doveri che ne derivano al nuovo Comune.



15. Richiesta di informazioni

- 15.1 Su richiesta il Comune può prendere visione delle informazioni concernenti i punti luce installati sul suo territorio ivi compresi i dati contabili e i protocolli di collaudo.

16. Modifiche del contratto

- 16.1 Ogni adattamento, modifica o complemento del contratto o dei suoi allegati, richiedono la forma seguita per la sua adozione e devono essere sottoscritte da entrambe le parti.

17. Rinvio

- 17.1 Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, fanno stato i disposti di legge e le condizioni generali per la fornitura e per gli allacciamenti (con relativi allegati), emanati dall'Azienda.

18. Diritto applicabile, contestazioni e foro

- 18.1 Alla presente convenzione è applicabile il diritto svizzero.
- 18.2 Le controversie di diritto pubblico derivanti dall'applicazione del mandato o in relazione alla sua interpretazione verranno definite dalle istanze giudicanti stabilite dalla legge.
- 18.3 Per eventuali controversie di diritto privato, foro competente per ogni contestazione è quello di Lugano, sede dell'Azienda.

19. Riserva al diritto superiore vincolante

- 19.1 Sono riservate ulteriori modifiche dell'accordo che dovessero risultare necessarie in virtù di cambiamenti legislativi federali e cantonali.
- 19.2 Disposizioni dell'atto in contrasto con futuri disposti di legge vincolanti diverranno inefficaci.

20. Redazione

- 20.1 Il presente contratto è redatto in due esemplari, uno per il Comune e l'altro per l'Azienda.

21. Allegati

- 21.1 Parte integrante
Gli allegati sono parte integrante al contratto.
- 21.2 Elenco
No. 1 Schema tecnico

Per il Comune di Bissone

Il Municipio

Il Sindaco:

Il Segretario:

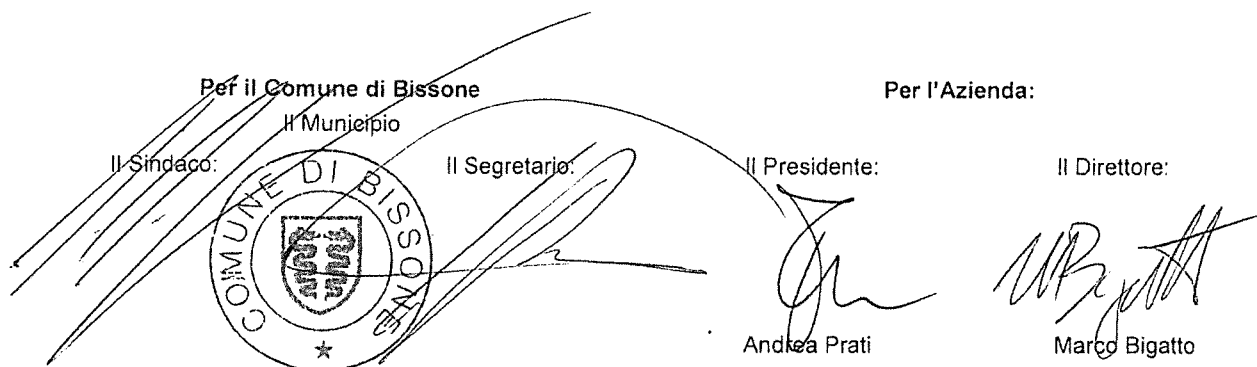
Per l'Azienda:

Il Presidente:

Il Direttore:

Andrea Prati

Marco Bigatto



Luogo e data: BISSONE - 5 SET. 2011

Muzzano, 30 novembre 2010

Schema tecnico

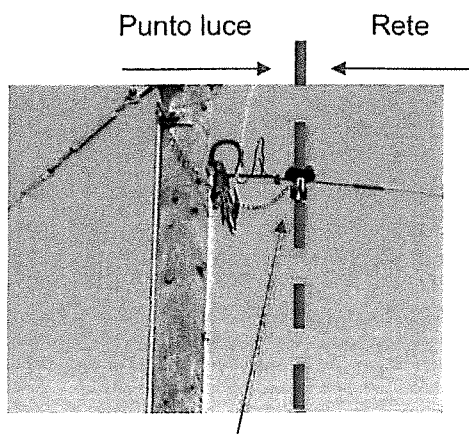
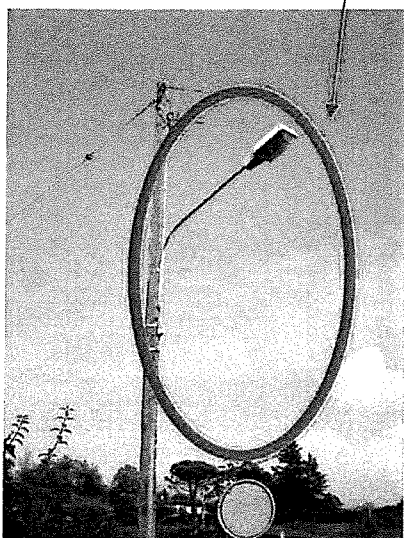
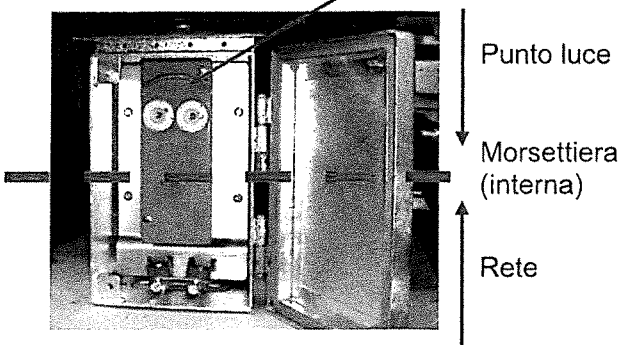
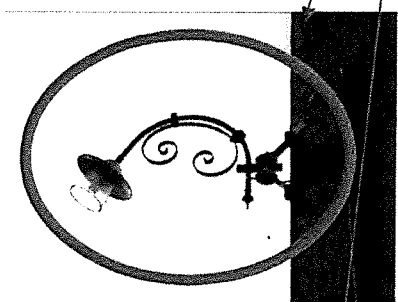
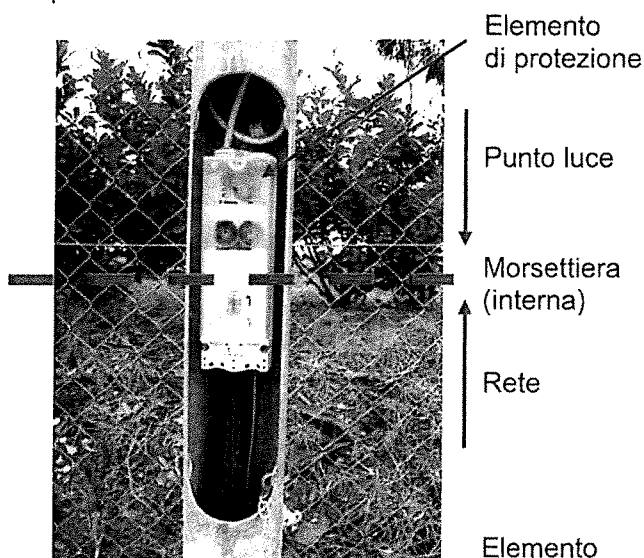
Definizione del punto luce e della rete elettrica di alimentazione

Punto luce: comprende tutto il materiale elettromeccanico a valle della morsettiera dell'elemento di protezione montato all'interno del candelabro, nella cassetta del palo in legno, nella scatolaletta specifica su facciata, ecc. , che illumina una zona delimitata.

Rete elettrica di alimentazione per IP: comprende tutto il materiale elettromeccanico e la sottostruttura (opere di genio civile) a monte della morsettiera dell'elemento di protezione.



Punto luce



Morsetti (esterni)